Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 71

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 25 marzo 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1950.

**Nomina del presidente dell'Ente autonomo per le manifestazioni artistiche di Cremona.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'« Ente autonomo manifestazioni artistiche di Cremona », approvato con regio decreto 1° giugno 1939, n. 1018;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 aprile 1946, col quale venne nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nominato ai sensi dell'art. 3 del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

L'avv. Francesco Piacentini è nominato presidente dell'Ente autonomo per le manifestazioni artistiche di Cremona, istituito con regio decreto 1° giugno 1939, n. 1018.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1950

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
TOGNI

(1170)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1950.

**Revoca della concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Cedrino.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148 che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1939 con il quale venne accordata per anni 15 al sig. Satta Luigi la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del fiume Cedrino dal ponte sulla strada statale orientale Sarda (Orosei Siniscola) alla foce;

Vista la istanza in data 25 novembre 1949 con la quale il predetto sig. Satta Luigi ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura stessa;

Ritenuta l'opportunità di accogliere detta rinuncia;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al sig. Satta Luigi con decreto 25 luglio 1938 di cui alle premesse e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Nuoro è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 13 gennaio 1950

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1950*
*Registro Agricoltura e foreste n. 39, foglio n. 108*

(1136)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1950.

**Inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1949, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Pianoro (Bologna), della estensione di ettari 496;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Bologna, tendente ad ottenere l'inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi, limitatamente ai fondi costituenti la suddetta zona di ripopolamento e cattura, al fine di poterne effettuare l'uccisione e la cattura, da parte degli agenti di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del succitato testo unico, per eliminare i gravi danni che tale animale arreca alle colture agricole;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Limitatamente al territorio costituente la zona di ripopolamento e cattura di Pianoro (Bologna), di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1949, e per tutta la durata della zona medesima, il coniglio selvatico viene annoverato fra gli animali nocivi ai sensi dell'art. 4 del testo unico citato nelle premesse.

L'uccisione e la cattura del coniglio selvatico, in detta zona, sono consentite solo agli agenti di vigilanza ai sensi dell'art. 25 del precitato testo unico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1950

(1135) *Il Ministro*: SEGNI

---

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1950.

**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nel « Salone internazionale della macchina agricola » in Parigi.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del consigliere commerciale dell'Ambasciata della Repubblica Francese in Italia;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della macchina agricola » che avrà luogo a Parigi dal 28 marzo al 2 aprile 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 24 marzo 1950

*Il Ministro*: TOGNI

(1194)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1950.

**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « XXVIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del segretario generale dell'Ente autonomo per la « Fiera di Milano Campionaria internazionale » pervenuta in data 17 marzo 1950;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Fiera di Milano Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 12 al 30 aprile 1950, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 24 marzo 1950

*Il Ministro*: TOGNI

(1195)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di chimica agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università di Napoli**

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di chimica agraria, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1180)

**Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.**

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di istologia ed embriologia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1181)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.**

Con decreto interministeriale in data 31 dicembre 1949, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roma, di un mutuo di L. 2.572.093.502, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1949.

(1217)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Città della Pieve (Perugia)**

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Città della Pieve (Perugia), dell'estensione di ettari 800 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

*a nord*: strada interpoderale che dalla Madonna di Canale porta alla località Tre Molini, alla confluenza del fosso Moiano;

*ad est*: strada Moiano-Piegaro che corre parallela al fosso Moiano e strada interpoderale dei poderi nuovi colleganti la strada di Moiano con la provinciale Pievaiola;

*a sud*: strada Pievaiola sino al km. 38,500; strada delle Selve; fosso della Venella; strada di Ripavecchia e strada comunale di Cappuccini sino al centro di Città della Pieve;

*ad ovest*: tratto di strada statale Umbro-Casentinese n. 71 sino al bivio per la strada di Moiano ed un tratto della medesima sino alla Madonna di Canale.

(1141)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

## SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1950

### ATTIVO

| Voce | | |
|---|---|---|
| Oro in cassa | L. | 4.224.031.055,96 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca | » | 1.772.793.105 — |
| Cassa | » | 1.795.482.815,18 |
| Portafoglio su piazze italiane | » | 157.183.114.363,92 |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | 8.873.180,01 |
| Anticipazioni | » | 55.609.473.118,42 |
| Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione | » | 6.523.385.926,93 |
| Disponibilità in divisa all'estero | » | 21.101.405.995,21 |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | 37.545.930.016,37 |
| Immobili per gli uffici | » | 258.314.530,58 |
| Debitori diversi | » | 493.266.699.080,76 |
| Partite varie | » | 4.040.021.858,34 |
| Anticipazioni al Tesoro — Temporanee | » | 100.000.000.000 — |
| Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie | » | 342.697.000.000 — |
| Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse: | | |
| Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate L. 113.896.481.370 — | | |
| Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime. » 31.245.348.495 — | | 145.141.829.865 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | L. | 70.236.784.836,52 |
| Impieghi in titoli per conto del Tesoro | » | 207.000.000.000 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | » | 15.060.560.321,86 |
| Spese | » | 1.541.820.971,30 |
| | L. | 1.665.007.531.041,36 |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | 2.259.854.296.775,78 |
| | L. | 3.924.861.827.817,14 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | 67.289.390,70 |
| TOTALE GENERALE | L. | 3.924.929.117.207,84 |

### PASSIVO

| Voce | | | |
|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti Banca | L. | 965.807.037.050 — | |
| Circolazione Amlire. | | | |
| in emissione L. 113.896.481.370 — | | | |
| in cassa e in viaggio » 104.655.355.032 — | » | 9.241.126.338 — | |
| Circolazione totale | L. | | 975.048.163.388 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | » | | 14.618.205.163,11 |
| Depositi in conto corrente liberi | » | | 144.865.865.209,47 |
| Conti correnti vincolati | » | | 292.558.668.059,57 |
| Creditori diversi | » | | 46.169.988.927,78 |
| Tesoro dello Stato. - Aiuti internazionali: | | | |
| Governo Italiano - Fondi in lire (saldo) | L. | 261.276.806.672,37 | |
| Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi | » | 72.342.705.789,82 | 188.934.100.882,55 |
| Rendite del corrente esercizio | L. | | 1.578.130.692,25 |
| | L. | | 1.663.773.122.322,73 |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 507.995.686 — | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 426.413.032,63 | 1.234.408.718,63 |
| | L. | | 1.665.007.531.041,36 |
| Depositanti | » | | 2.259.854.296.775,78 |
| | L. | | 3.924.861.827.817,14 |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 67.289.390,70 |
| TOTALE GENERALE | L. | | 3.924.929.117.207,84 |

(1218) *Il Governatore*: MENICHELLA — *Il ragioniere generale*: PIERINI

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Treviso.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 12 ottobre 1949, n. 9575, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso.
La Commissione stessa è così costituita:

*Presidente*:
dott. Francesco De Lorenzo, vice prefetto.

*Membri*:
prof. Luigi Checcacci;
prof. Menenio Bartolozzi;
prof. Brenno Babudieri, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Giulio Denes.

*Segretario*:
dott. Francesco Privitera.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Treviso.

Roma, addì 13 febbraio 1950

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(1107)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso per esami a cento posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 1950, n. 45665/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.
Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dall'ammissione al concorso, con decreto non motivato e insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di diploma equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
Le domande dovranno contenere:
*a*) nome, cognome e paternità del candidato;
*b*) luogo e data di nascita;
*c*) domicilio;
*d*) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
*e*) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
*f*) indicazione della sede, fra quelle previste dal successivo art. 10, presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte di esame;
*g*) eventuale richiesta di sostenere la prova facoltativa di stenografia;
*h*) dichiarazione dalla quale risulti se l'aspirante abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano indicati, nell'ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;
*i*) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
1. - Titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2.
E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.
2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.
I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:
*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;
*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Tale limite di età è poi elevato di anni nove:

*d*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180);

*e*) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*f*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Tutti i suddetti limiti sono, inoltre, aumentati:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui al precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali. Si prescinde altresì dalla condizione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nei riguardi del personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gl'invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

### Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948,

dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

*g*) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*h*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata, in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*l*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

*m*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale e copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

*p*) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*q*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 4 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorso, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo per la loro validità il disposto dell'art. 6 del presente decreto.

I documenti per i quali l'aspirante intende far riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.), e con la precisazione del concorso per il quale sono stati presentati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa — importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Gli aspiranti potranno chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere una prova facoltativa di stenografia, indicando il sistema prescelto.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo a Genova, Milano, Padova, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per le prove scritte, della sede, dell'ora e dei locali in cui esse si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Ai candidati che avranno sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di stenografia, sarà attribuito, in aggiunta alla votazione complessiva di cui al precedente comma, un coefficiente di 0,50 punti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13°, gruppo *C*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso non potranno, per alcun motivo, essere destinati presso uffici dell'Amministrazione centrale o presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, per coloro che, alla data del presente decreto, siano già dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 5° dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1950

*Il Ministro*: MARAZZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1950
*Registro Lavoro e previdenza n.* 4, *foglio n.* 111. — LAMICELA

PROGRAMMA DELL'ESAME

I. — *Prove scritte.*

1. Componimento italiano.

(Nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

2. - Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria elementari, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

II. — *Prova orale.*

1. Aritmetica elementare: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice. Regola del tre composto.

2. Geometria elementare: Nozioni elementari di geometria piana: Punti. Rette. Piani. Angoli. Poligoni. Circonferenza e cerchio. Aree delle superfici delle figure piane.

Nozioni elementari di geometria solida: principali tipi di solidi. Aree delle superfici dei solidi. Volumi dei solidi.

3. Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri. Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro, Ufficio del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura e la sua organizzazione: il Prefetto e le sue attribuzioni. Il Consiglio di prefettura. Il Consiglio provinciale di sanità. La Giunta provinciale amministrativa.

La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

4. Nozioni elementari di statistica: concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati: medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

5. Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa con particolare riguardo all'Italia.

6. Dattilografia: nomenclatura della macchina da scrivere. Funzionamento. Tastiera. Maiuscole. Carrello. Marginatori. Libera carrello. Tabulatori. Tasto di ritorno. Nastro.

Saggio pratico di scrittura a macchina.

III. — *Prova facoltativa di stenografia.*

(1109)

## PREFETTURA DI FORLÌ

**Esito del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e di profilassi di Forlì.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 30649 Div. Sanità, in data 30 dicembre 1947, col quale è stato bandito il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì;

Visto il decreto prefettizio n. 30649 del 10 giugno 1949, con il quale il dott. Aroldo Foschi di Balilla è stato ammesso al concorso suddetto;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 24 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 del 5 gennaio 1949, 28 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 114 del 18 maggio 1949 e 19 settembre 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 243 del 21 ottobre 1949, con i quali è stata costituita e modificata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della predetta Commissione giudicatrice, che ha proclamato il candidato idoneo con punti 142,08/200;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23, 75 e 78 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Aroldo Foschi di Balilla è dichiarato vincitore del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Forlì, addì 6 marzo 1950

*Il prefetto* FERRARA

(1121)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.